



FONDO NUOVE COMPETENZE

Rif. Art. 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020

Rimodulazione orario di lavoro

Le attività devono essere condivise in accordi sindacali di II livello entro il 31/12/2020.

Procedura valutativa da parte dell'ANPAL e delle regioni interessate

Sulla base del numero di domande accolte verrà stabilito l'importo massimo riconoscibile al datore di lavoro, distinto tra il costo delle ore di formazione e i relativi contributi previdenziali e assistenziali

Le attività formative devono iniziare entro il 31/12/2020 e concludersi entro 90 giorni dall'approvazione della domanda (o entro 120 se coinvolti i fondi interprofessionali)

PROGETTAZIONE, CONDUZIONE ED EROGAZIONE DEL PIANO FORMATIVO

OBIETTIVI

Il Fondo Nuove Competenze permette di **innalzare il livello del capitale umano nel mercato del lavoro** offrendo ai lavoratori l'opportunità di acquisire nuove o maggiori competenze e di dotarsi degli strumenti utili per adattarsi alle nuove condizioni del mercato del lavoro, sostenendo le imprese nel processo di adeguamento ai nuovi modelli organizzativi e produttivi determinati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

BENEFICIARI

Possono accedere a tale Fondo tutti i **datori di lavoro del settore privato che abbiano stipulato gli accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa** ai sensi dell'art. 88, comma 1, del richiamato decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, stabilendo che parte dell'orario di lavoro sia finalizzato alla realizzazione di appositi percorsi di sviluppo delle competenze del lavoratore.

Gli accordi possono prevedere lo sviluppo di competenze finalizzate ad incrementare l'occupabilità del lavoratore, anche al fine di promuovere processi di mobilità e ricollocazione in altre realtà lavorative coerenti con il sistema regionale di individuazione, validazione e certificazione delle competenze regionali.

Gli **accordi collettivi** di cui sopra, devono essere stati **sottoscritti entro il 31 dicembre 2020** e devono prevedere i progetti formativi, il numero dei lavoratori coinvolti nell'intervento ed il numero di ore dell'orario di lavoro da destinare a percorsi per lo sviluppo delle competenze nonché, nei casi di erogazione della formazione da parte dell'impresa, la dimostrazione del possesso dei requisiti tecnici, fisici e professionali di capacità formativa per lo svolgimento del progetto stesso.

Gli accordi collettivi di **fabbisogni del datore di lavoro in termini di nuove o maggiori competenze**, in ragione dell'introduzione di innovazioni organizzative, tecnologiche, di processo di prodotto o servizi in risposta alle mutate esigenze produttive dell'impresa, e del relativo adeguamento necessario per qualificare e riqualificare il lavoratore in relazione ai fabbisogni individuati, di norma, anche al fine del conseguimento di una qualificazione di livello EQF 3 o 4, in coerenza con la Raccomandazione europea sui percorsi di miglioramento del livello delle competenze per gli adulti del 19 dicembre 2016.

Gli accordi possono prevedere lo sviluppo di competenze finalizzate ad incrementare l'occupabilità del lavoratore, anche al fine di promuovere processi di mobilità e ricollocazione in altre realtà lavorative coerenti con il sistema regionale di individuazione, validazione e certificazione delle competenze regionali.

MODALITA'

Il limite massimo delle ore da destinare allo sviluppo delle competenze per lavoratore, previa rimodulazione dell'orario di lavoro è individuato in 250 ore. Le attività di sviluppo delle competenze si devono concludere entro 90 giorni dalla data di approvazione della domanda da parte di ANPAL

I datori di lavoro che hanno stipulato l'apposito possono presentare istanza di contributo riferito alla quota di retribuzione e contribuzione oraria oggetto di rimodulazione, presentano richiesta allegando altresì un progetto per lo sviluppo delle competenze con l'individuazione degli obiettivi di apprendimento in termini di competenze, dei soggetti destinatari, del soggetto erogatore, degli oneri, della modalità di svolgimento del percorso di apprendimento e della relativa durata.

Il progetto deve dare evidenza:

a. delle modalità di valorizzazione del patrimonio di competenze possedute dal lavoratore, anche attraverso servizi di individuazione o validazione delle competenze;

b. delle modalità di personalizzazione dei percorsi di apprendimento, sulla base della valutazione in ingresso, a partire dalla progettazione per competenze degli interventi coerente con gli standard professionali e di qualificazione definiti nell'ambito del Repertorio nazionale, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;

c. delle modalità di messa in trasparenza e attestazione delle competenze acquisite in esito ai percorsi e dei soggetti incaricati della messa in trasparenza e attestazione, in conformità con le disposizioni definite ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

Sono individuabili come soggetti erogatori dei percorsi formativi, tutti gli enti accreditati a livello nazionale e regionale, ovvero altri soggetti, anche privati, che per statuto o istituzionalmente, sulla base di specifiche disposizioni legislative o regolamentari anche regionali, svolgono attività di formazione

RICHIESTA CONTRIBUTO

L'Agenzia a breve pubblicherà sul proprio sito internet istituzionale un Avviso che definisce termini e modalità per la presentazione delle istanze, nonché i requisiti per l'approvazione delle stesse

L'ANPAL provvederà, secondo **il criterio cronologico** di presentazione, a valutare l'istanza di contributo in termini di conformità formale e sostanziale ai requisiti previsti.

L'istanza di contributo può essere oggetto di cofinanziamento di risorse da parte dei Programmi Operativi Nazionali e Regionali di Fondo Sociale Europeo, nonché, per le specifiche finalità, del Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 o costituire l'istanza stessa cofinanziamento di interventi finanziati con le risorse sopra richiamate.

EROGAZIONE CONTRIBUTO

In esito alla verifica di conformità dell'istanza di contributo, l'ANPAL, tenuto conto di quanto comunicato dall'azienda e nel rispetto delle disposizioni del decreto, **determina l'importo massimo riconoscibile al datore di lavoro, distinto tra il costo delle ore di formazione e i relativi contributi previdenziali e assistenziali.**

L'erogazione del contributo avviene **con cadenza trimestrale per il tramite di INPS** nei limiti dell'importo massimo riconosciuto e comunicato da ANPAL e in ragione della natura delle componenti del contributo medesimo.

I Fondi Paritetici Interprofessionali, in attuazione di quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 88 del Decreto Legge n. 34/2020 del 19.05.2020, possono partecipare al Fondo Nuove Competenze, anche a seguito dell'approvazione dell'istanza di contributo presentata dalle imprese da parte di ANPAL, attraverso il finanziamento di azioni di formazione su conto formazione e attraverso la pubblicazione di avvisi per la concessione di finanziamenti per la realizzazione di attività formative su conto sistema che facciano specifico riferimento alle finalità del Fondo.

CONTATTACI

ANALISI DI FATTIBILITA' GRATUITA

Per maggiori informazioni

www.studiombc.com

www.retiqa.com

Brescia, tel. 030.220313